

COMPAGNIA DELLE DERIVE FITZCARRALDO, ASD
fondata nel 1989, affiliata FIV nel 1998

STATUTO

Articolo 1 - denominazione e sede

E' costituita in Brenzone (VR) , in via Lavesino 16 A, una Associazione sportiva velica, ai sensi dell'art.36 e seguenti del Codice Civile, denominata "COMPAGNIA DELLE DERIVE FITZCARRALDO - Associazione Sportiva Dilettantistica".

Articolo 2 – Scopi

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo diretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive e ricreative connesse alle discipline nautiche non a motore intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci e come mezzo di conoscenza e salvaguardia dell'ambiente lacustre, mediante la gestione di ogni forma di attività didattica della vela, attività ricreativa, culturale, sportiva e agonistica. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro,
 - _ aderire alle autorità sportive nazionali che perseguono gli stessi scopi dell'Associazione
 - svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive,
 - abilitare alla pratica della vela e la conoscenza dell'ecosistema locale
 - svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva della vela (scuola di vela).Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro con attenzione alle tradizioni gastronomiche locali
3. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative;
4. L'associazione s'impegna affinché i soci che svolgono attività velica accettino incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela, s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a loro carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società e Associazioni affiliate
6. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione, così costituita, ha durata illimitata e potrà essere sciolta solamente con delibera dell'Assemblea straordinaria dell'Associazione stessa.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di un' irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Tutti coloro i quali intendano far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio verrà efficacemente conseguita solo in seguito alla formale approvazione da parte del Consiglio Direttivo. L'eventuale quota di

ammissione dovrà essere versata dal socio non appena ricevuta la comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione.

4. In caso di domanda di ammissione presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente le potestà parentali. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
6. L'Associazione dovrà tesserare alla FIV tutti i soci che intendono svolgere attività velica

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art.13.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare la base nautica e a prendere parte alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno.
4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e al Regolamento Interno dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 – Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a. dimissione volontaria ;
 - b. morosità nel pagamento della quota associativa protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza stabilita per il versamento;
 - c. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 27 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può più essere ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale, né totale.

Articolo 7 – Organi

Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea Generale dei soci
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo

Articolo 8 – Convocazione e funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avverrà minimo quindici giorni prima della data fissata mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
3. La convocazione dell'assemblea potrà essere chiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a) almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto delle richieste che ne propongono l'ordine del giorno. In

tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo;

b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

4. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
5. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
6. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.
7. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
8. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
9. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.

Articolo 9 – Diritto di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i solo associati in regola con il versamento della quota sociale annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo i soci maggiorenni. Il consiglio direttivo delibera l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
2. Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Spetta inoltre all'assemblea
 - deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione,
 - approvare i regolamenti sociali,
 - eleggere a scrutinio segreto gli organi direttivi e statutari dell'Associazione,
 - ratificare provvedimenti di radiazione di singoli soci deliberati dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo,
 - deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - approvazione e modificazione dello Statuto Sociale,
 - atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari,
 - elezione degli organi sociali elettivi decaduti, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione,

- giudicare sulle impugnazioni proposte dai soci avverso i provvedimenti disciplinari
- scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 12 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 13 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, compreso il Presidente, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo e il Presidente vengono eletti dall'assemblea stessa con votazione segreta. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati F.I.V. e in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano altre cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge a scrutinio segreto il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.
4. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo e atte a garantire la massima diffusione.

Articolo 14 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti sino alla prima assemblea utile ove si procederà all'elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica

fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente.
3. Nel caso di dimissione della maggioranza dei componenti il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.
4. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di prorogatio.

Articolo 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
 - b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
 - d) determinare le quote associative
 - e) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art.8, comma 2;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Articolo 17 – Il Presidente

Dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 – Il Segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione

dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di distribuire questi compiti anche su più componenti il Consiglio stesso.

Articolo 20 – Provvedimenti disciplinari

1. Il Consiglio Direttivo può adottare provvedimenti disciplinari a carico dei soci che si rendano responsabili di azioni riprovevoli comminando a secondo della gravità del fatto i seguenti provvedimenti:
 - La deplorazione
 - La sospensione da un mese ad un anno
 - La radiazione.
2. Al socio interessato dev'essere garantita la difesa nonché l'impugnazione del provvedimento da proporre all'Assemblea entro dieci giorni dalla comunicazione.

Articolo 21 – Controllo dei Conti

1. La gestione dell'associazione è controllata da un dottore commercialista
2. I dottore commercialista dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione sui bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Articolo 22 – Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
4. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 23 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Articolo 24 – Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire sessioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di raggiungere meglio gli scopi sociali.

Articolo 25 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra l'Associazione ed il Socio, o fra i Soci nell'ambito delle attività dell'Associazione, deve venire composta mediante arbitrato irrituale da un collegio costituito da due membri nominati uno da ciascuna delle parti e da un Presidente scelto di

comune accordo o in caso di disaccordo, nominato dal Presidente del Tribunale

Articolo 26 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e i regolamenti della Federazione Italiana Vela a cui l'Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.